

Intervento Dott. Luparia

Grazie, grazie Presidente, grazie per questo graditissimo invito. Certo il titolo della mia relazione potrebbe sembrare un titolo un po' da intruso perché non fa direttamente riferimento agli strumenti della Giustizia riparativa, quasi che il nostro convegno da come punire diventi un come processare, come giudicare, ecco, però è indubbio che il tema che è stato trattato in tutta questa giornata fino ad oggi è intimamente collegato comunque allo statuto diciamo processuale della vittima - si è parlato questa mattina ad esempio, lo diceva il professor Eusebi, degli strumenti di discrezionalità, si parlava della neutralizzazione, anzi anche di vendetta della vittima; bene questi sono tutti elementi che poi passano tramite una grammatica, una meccanica processuale e una grammatica processuale, e quindi credo possa essere utile insomma fare questo piccolo affresco perché il tema è enorme su quale sia oggi in Italia soprattutto evidentemente diciamo la posizione della vittima alla luce del dibattito internazionale e alla luce ovviamente degli strumenti che sono già stati ampiamente citati questa mattina e che incidano come la Direttiva e incidono particolarmente sul piano processuale, anche perché questo piano processuale, questa posizione della vittima diventa un po' anche il parametro culturale poi per misurare queste tematiche di cui ci parlava il Consigliere Bouchard - faccio un piccolo riferimento: questi nuovi strumenti degli ultimi anni, anzi una domanda: ma siamo sicuri che legislatore l'abbia mai immaginati, ma mai anche lontanamente immaginati in funzione della vittima o invece dico io sono stati immaginate in chiave di deflazione del carico giudiziario, perché la nostra storia è questa: quando abbiamo degli strumenti che chiamiamo di giustizia riparativa in realtà la vera finalità del legislatore è quella di immaginare che questo possa alleggerire in termini di velocizzazione complessiva o di rinvii secondari per lasciare più spazio diciamo alla stragrande maggioranza dei processi che non possono finire in vie alternative. Quindi anche questo è il punto, ed è il punto su cui vorrei soffermarmi, cioè che ricade sul punto di vista processuale, cioè quale visione abbiamo avuto noi abbiamo oggi della vittima rispetto alle sue potenzialità, ai suoi diritti, alle sue possibilità di impulso e alla sua possibilità di difendersi anche dallo stesso processo penale, perché e questo è indubbio, è vero che nella nostra Costituzione in qualche sostanza possiamo immaginare degli accenni indiretti alla figura della vittima che ci diano degli agganci - ne parlavamo questa mattina anche sui temi della Giustizia riparativa - però è vero anche che quando noi abbiamo riformato l'articolo 111 della Costituzione, quando abbiamo disegnato sostanzialmente le geometrie del nostro processo penale ebbene la vittima l'abbiamo totalmente lasciata fuori, c'era come molti si ricorderanno l'idea di aggiungere anche un comma che dicesse lo Stato tutela nei modi previsti dalla legge la vittima del reato, ma all'ultimo secondo poi diciamo saltò, saltò perché l'idea era quella di una battaglia a due, di un agone a due tra imputato e Stato, in un'idea a mio avviso, lo l'ho già detto, erronea, una erronea interpretazione anche del processo cui ci si ispirava, del processo anglo-americano, un processo quello anglo-americano che come tutti sappiamo non prevede la vittima in aula neppure nella forma diciamo imbastardita della parte civile, però è un processo americano in cui - americano e inglese ancor di più - in cui il Public prosecutor è sostanzialmente l'erede storico della vittima che originariamente esercitava direttamente l'azione penale, e chi è andato, ha sentito parlare i pubblici ministeri diciamo così di quegli Stati sa che quel pubblico ministero, quella persona che esercita l'azione penale lo sente il peso, sente il peso di essere lì anche per la vittima perché lui è l'erede della vittima, cosa che invece in un sistema come quello continentale con un pubblico ministero di tradizione per dirla alla francese erede del Procuratore del Re tutto questo non ci può essere: il pubblico ministero pure oggi sta molto cambiando la figura del pubblico ministero, ma storicamente non è lì per la vittima, è lì per gli interessi dello Stato, e questo fa la differenza, quindi fu un errore quello di immaginare e senza conoscerne totalmente la storia immaginare di costruire un processo diciamo penale a due. E tra l'altro questo ce lo dicono anche le esperienze comparate: anche gli Stati come la Francia, come la Spagna che comunque hanno un pubblico ministero con quelle caratteristiche ebbene quando ho immaginato il loro articolo 111 della Costituzione, cioè per esempio l'articolo preliminare al codice di procedura penale, cioè fanno la loro grande riforma sulla presunzione di innocenza nel 2000, introducono dei diritti nuovi per l'imputato, ma parallelamente e così diceva la rubrica di quella

legge, introducono diritti per la vittima in un'idea di un giusto processo penale come peraltro dice anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo che contiene al proprio interno la tutela di vari soggetti dai testimoni alla vittima e quindi stessa cosa vale diciamo per la Spagna, che - ovviamente poi ne parlerete domani sulla giustizia riparativa - ha una storia veramente di tutela della vittima molto forte perché lì sappiamo che la vittima può sì esercitare da sola l'azione penale con l'azione popolare, con l'azione particolare e senza necessità addirittura dell'intervento del pubblico ministero. Ecco in questo quadro in cui ci siamo mossi sempre storicamente irrompe ovviamente l'Europa come sappiamo, irrompe l'Europa che ci dice attenzione, la vittima non solo deve essere presa in considerazione sistematicamente, che è quello che ancora adesso non abbiamo fatto: la legge recente di parziale recepimento della Direttiva è una legge che sostanzialmente è una normativa che si limita - per carità io ho anche partecipato a quei lavori - ma si limita per ragione anche diciamo di costi si limita a rime baciare a recepire come spesso facciamo alcuni pezzi della Direttiva ma non ha alle spalle l'idea di dare alla vittima una nuova posizione, che poi la cosa interessante della Direttiva è che non richiede agli Stati di dare una certa posizione che individua, ma dice prendete posizione su che ruolo ha la vittima, e questo oggi ancora noi sostanzialmente non l'abbiamo, perché se andiamo a leggere le varie norme ci accorgiamo che abbiamo ancora molta confusione in testa, una prima confusione chiaramente è una confusione che attiene anche alla non presa in conto del concetto puro di vittima: noi abbiamo un concetto di vittima che tradizionalmente passa tramite la costituzione di parte civile, cioè la vittima che in quanto anche danneggiata porta le sue richieste civili nel processo penale, ma quella non è la vittima della Direttiva, quella è una vittima anzi molte volte che se vuole esercitare la sua figura pura di vittima è in imbarazzo: vi cito un esempio che tutti voi conoscete, delle vittime in processi anche importanti che alla richiesta di restituzione chiedono un centesimo. Cosa vuol dire chiedere un centesimo? Vuol dire io sono qui, mi hai costretto a costituirmi parte civile, ma io non ero qui per chiedere dei soldi, io ero qui in quanto vittima. Ecco, questa figura di vittima non viene presa in considerazione ancora oggi in maniera sistematica nonostante queste ultime riforme, paradossalmente viene presa più dal punto di vista del diritto penitenziario per esempio, dove invece lì abbiamo una figura di vittima pura, e infatti questo sembra diciamo incredibile anche se va bene poi se possiamo ci soffermeremo anche lì vi sono numerose aporie perché diciamo ovviamente non è veramente una presa in conto della vittima, molte volte la vittima diventare lo strumento per la risocializzazione dell'imputato, quindi la finalità è sempre una finalità diversa - lo stesso problema che vediamo nella giustizia riparativa, dove noi mettiamo dentro più occhi nei confronti dell'imputato quando anche questa Direttiva ci dice la giustizia riparativa è un diritto della vittima prima ancora che un'opportunità per il processo penale e per l'imputato stesso. Dicevamo questa la decisione quadro 220 del 2001, la nuova Direttiva e altre norme che vanno prese in considerazione - oggi non possiamo soffermarci, ma pensiamo alla Convenzione di Lanzarote, la Convenzione di Istanbul, tutti tasselli di uno statuto a geometrie variabili della vittima, ma che dà appunto un quadro di sostanzialmente l'abbiamo scritto anche col collega Belluta due diciamo due insieme, cioè l'idea che la vittima deve avere una specie di scudo, tutta una serie di diritti e garanzie che la proteggono dal processo penale, dall'imputato, che le consentono anche di scappare dal processo penale nei limiti in cui questo sia possibile, e poi invece strumenti che abbiamo diciamo suggestivamente indicato come spada, strumenti invece di impulso della vittima nel processo penale, ovviamente strumenti che sono dagli occhi del processual-penalista quelli più delicati, sono gli strumenti in cui la vittima per esempio possa - come adesso concediamo di fare - interloquire nella fase delle misure cautelari - molti di voi conoscono l'istituto che diciamo obbliga l'indagato che voglia chiedere la revoca di una misura cautelare a notificare all'avvocato della persona offesa questa richiesta che altrimenti non potrà sostanzialmente essere accolta in mancanza di questo dato. Ecco quindi spada che può voler dire vari impulsi, questo sulle misure cautelari, ovviamente il più clamoroso però appunto ve ne sono molti altri. Ecco, diciamo che agli occhi del processual-penalista questi nuovi elementi che attengono alla vittima vanno messi su due livelli: un livello di irrobustimento dello Statuto della vittima a costo zero diciamo per i diritti dell'imputato, e questo a noi non dà particolari problemi, pensiamo alle informative, il diritto all'informazione della vittima fino a questi ultimi anni che era

qualcosa che neanche diciamo concepivamo, la traduzione e interpretazione per la vittima, già facevamo fatica e facciamo ancora in parte fatica oggi a garantirla all'imputato, figuriamoci alla vittima del reato, pensiamo alle varie informative in alcune fasi del giudizio, adesso come sapete vi sono certe notifiche obbligatorie che prima non esistevano, come quella del 415-bis per certi reati, quindi l'avviso di conclusione delle indagini, come altri momenti processuali in cui la vittima in maniera inedita debba essere informata, fino a arrivare a delle informative, quindi a delle comunicazioni a cui veramente noi in Italia non avevamo neanche pensato, come un'informazione sulla scarcerazione dell'imputato o del condannato, o addirittura diciamo tra virgolette la liberazione della persona sottoposta a misure cautelari - qui si potrebbe discutere, qualcuno ci ha visto anche un qualche documento sulla presunzione di innocenza o su altri valori, però io la vedo tutto sommato a costo zero, è giusto che la vittima si prepari a un evento che è legittimo, che il soggetto sia per strada, di poterlo incontrare al supermercato, però non vedo nessun documento, e questo per farvi un esempio sono elementi su cui un domani che potrebbero essere concesse ancora maggiormente di come facciamo oggi, altri invece diciamo hanno quel profilo di maggior delicatezza, adesso non ovviamente non toccherò il tema della vulnerabilità che è un tema diciamo che acquisisce moltissimi di questi aspetti perché c'è una relazione ad hoc, però è evidente che vi siano alleggerimenti diciamo del diritto al confronto nei confronti - scusate il gioco di parole - nei confronti della vittima che abbia certe condizioni soggettive e che ovviamente fanno tremare diciamo il processualista classico come appunto interventi in fase di misure cautelari, interventi anche nella fase della esecuzione della pena - noi per fortuna su questo punto abbiamo tenuto stretto, ma sapete che in altri Paesi vicino a noi diciamo c'è il parere a volte quasi vincolante della vittima per la concessione di alcune misure alternative alla detenzione, è un argomento che fortunatamente è un terreno su cui ancora a mio avviso non ci siamo ancora spinti, perché è indubbio questi interventi che abbiamo definito di spada sono interventi che chiamano in causa eventuali diciamo squilibri sistematici del processo penale che possono arrivare molto dolcemente, ma che poi fanno dei danni irreparabili, esperienze ne abbiamo moltissime, ovviamente chi conosce l'esperienza sudamericana per esempio, chi conosce tutta la stagione della protezione delle vittime dal Perù, Centro Luminoso all'Argentina e i desaparecidos con degli effetti diciamo di trasformazione della funzione stessa del processo penale chiamato a dare invece risposte in chiave storica o in chiave, no c'è un caso famoso argentino, lo sapete, del processo che diciamo sostanzialmente si conclude per l'estinzione del reato per morte dell'imputato e il giudice si sente in dovere di scrivere 500 pagine invece che non doversi procedere, perché quello è il sintomo che quel processo penale ha cambiato finalità, la sua finalità era di dare un ristoro, una riparazione ma in chiave diversa, una riparazione in chiave di funzione simbolica della verità che il processo penale dice di dover affermare, perché spesso è questo che vuole la vittima, quella vittima pura vuole per un discorso sul quale potremmo soffermarci molto, ma che è esistente sul valore appunto quasi diciamo un sigillo della giustizia penale differente da qualunque altro sigillo che possa essere dato in sede di commissione parlamentare, in sede di giudizio civile e giudizio amministrativo, ha quella funzione simbolica. Ecco, ovviamente quelle stagioni ci dicono molto, ma anche la stessa stagione spagnola: recentemente in Spagna si stava discutendo addirittura di un termine quando è stato fatto di recente una riforma che si chiama lo statuto della vittima quindi una serie di articoli che delineano a livello generale lo statuto della vittima nel sistema l'imputato a un certo punto viene chiamato victimario, e quella parola victimario a molti professori di procedura penale è stata in qualche misura scioccante, l'individuazione dell'autore, di quello che noi chiamiamo imputato invece in chiave di soggetto che rende una persona vittima, quindi queste esperienze sono esperienze sulle quali diciamo è opportuno soffermarsi e monitorare, perché ovviamente il pericolo come dicevamo di disequilibri è dietro l'angolo in questi casi. Ovviamente poi questo quadro europeo - scusate, disequilibri anche che attengono ad alcuni argomenti su cui ancora non abbiamo riflettuto molto anche in materia di giustizia riparativa per esempio, il tema anche della ammissione dei fatti, oggi non ne abbiamo potuto parlare, anche la Direttiva dice che una delle condizioni deve essere che l'autore di reato abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso, quindi il tema non possiamo chiamarlo ovviamente confessione anche se potremmo anche arrivare a qualcosa del genere, però ecco è un tema che dal punto di vista processualista è molto importante,

però io il caso che volevo - caso che mi sembra anche Rossi ne avesse parlato in un suo scritto, un caso che a me interessa molto, il caso Guya Sanchez, caso spagnolo che è un caso che può essere affrontato dal punto di vista penalistico ma anche dal punto di vista processuale in chiave di giustizia riparativa, non so se qualcuno di voi lo conosce ma mi sembra veramente sintomatico di molti dei discorsi che abbiamo fatto oggi: violenza in famiglia che è una piaga diciamo spagnola più che in altri Paesi purtroppo, e quindi diciamo il compagno di questa donna viene condannato, viene condannato con la pena accessoria di non doversi più avvicinare per X anni alla casa della donna; la donna in pendenza di quella pena accessoria perdona il proprio compagno e lo fa rientrare in casa; viene scoperto all'interno della casa e dunque viene di nuovo condannato per non aver ottemperato a quell'ordine e si va davanti alla Corte di Giustizia Europea. Ma chi è che andato davanti alla Corte di Giustizia Europea? La donna, la moglie o la compagna che fosse, dicendo ma cosa vuoi tu Stato? Lì era un po' più sofisticato, perché diceva io avrei diritto a un percorso di giustizia riparativa ma sostanzialmente cosa stava dicendo? Stava dicendo quella pena diciamo è sostanzialmente quella pena accessoria fatta a mia tutela in una visione privatistica sostanzialmente, e quindi è disponibile per me, la giustizia non parlava ancora della direttiva ma parlava ancora della decisione quadro 2001 e dovette e mettere i puntini sulle i diciamo facendoci capire che non potremo mai almeno credo spingerci a figure di giustizia privata come quelle per esempio di una certa tradizione musulmana, dove addirittura pensate la pena di morte - adesso non vorrei sbagliare - ma addirittura è disponibile nelle mani della famiglia della vittima che se vuole diciamo accetta una somma di denaro e annulla diciamo la pena di morte. Ecco, però ci tocca, ci fa capire dov'è la nuova stagione, la nuova posizione della vittima per questo ho fatto questo esempio a metà tra penale e processuale, che tocca tutte le discipline che oggi sono impegnate a riflettere in questo convegno, ecco, ci mette anche in crisi, anche diciamo aspetti sedimentati come quello della funzione della pena o dell'applicazione anche in tutti i casi della giustizia riparativa vanno diciamo ripensati con attenzione. Quindi io direi mi fermerei qui, poi certo non se ci sarà tempo per un dibattito, però ecco queste erano le riflessioni sul piano processuale un po' da intruso come ho detto all'inizio ma che credo comunque possano portare elementi utili nel complesso sull'esame della Giustizia riparativa.